

# C.S.N.

## Centro Studi Network

### Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)

[www.emiliodellapenna.it](http://www.emiliodellapenna.it)

fonte: Il sole 24 Ore, mercoledì 11 febbraio 2015

## NORME E TRIBUTI

**“Il Fisco riapre l’Anagrafe dei conti”**: Al fine di supportare l’attività di accertamento e selezione delle posizioni da verificare, gli operatori finanziari devono comunicare, mensilmente, in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria (**“Archivio dei Rapporti”**), l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari.

Gli stessi intermediari sono obbligati a trasmettere all’Archivio, con cadenza annuale, i dati relativi a tutte le operazioni cd. **“fuori conto”**, effettuate da soggetti non titolari di un rapporto e, dal periodo d’imposta 2011, i dati relativi a saldi iniziale e finale del rapporto, nonché quelli relativi ai totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporti.

I dati annuali relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati già trasmessi. L’invio dei dati relativi al 2013 era stato sospeso. Ora, invece, è stato stabilito che entro il 2 marzo 2015 andranno comunicati i dati 2013, mentre entro il 29 maggio 2015

quelli relativi al 2014. A decorrere dal 2016, sia i dati annuali che quelli mensili viaggeranno sulla piattaforma “Sid”, **Sistema di interscambio dati**.

Al fine di verificare la veridicità della **dichiarazione sostitutiva unica** per la determinazione dell'Isee, gli operatori finanziari saranno chiamati a regime a comunicare, in via ordinaria, anche i dati relativi alle giacenze medie di depositi e conti correnti (in attesa di un altro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

Le informazioni relativi ai dati trasmessi mensilmente vengono utilizzate innanzitutto dal **Fisco** in caso di **indagini finanziarie**, al fine di chiedere soltanto agli intermediari finanziari con il contribuente verificato intrattiene i rapporti i dati relativi alle singole movimentazioni finanziarie effettuate nel periodo di imposta oggetto di accertamento. I dati trasmessi annualmente saranno utilizzati per l'analisi di rischio.

**“Enti non commerciali, via ai controlli”**: E' arrivato il momento per i **Comuni** di effettuare i controlli sugli **enti non commerciali**. Sono infatti a loro disposizione le dichiarazioni Imu relative al 2012 e 2013, presentate telematicamente entro il 1° dicembre 2014. L'agenzia delle Entrate ha comunicato inoltre che sono a disposizione dei Comuni stessi le dichiarazioni presentate fino al 31 gennaio 2015 e che ogni primo del giorno lavorativo di ogni mese saranno messe a disposizione le forniture delle dichiarazioni pervenute nel mese precedente.

L'ente non commerciale può presentare la dichiarazione entro il 1° marzo 2015, pagando una sanzione ridotta, pari al 10% della sanzione minima prevista per l'omissione, ossia 5 euro.

Per il primo anno verificabile, ossia il 2012, l'esenzione spetta solo se l'attività è svolta in via esclusiva con modalità non commerciali. Se nelle dichiarazioni Enc presentate è dichiarato un uso promiscuo, il Comune è legittimato al recupero dell'imposta, perché l'art.7 del Dlgs 504/1992 riconosce l'esenzione solo nel caso di immobili “destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività in modo non commerciale.

**“Le sanzioni tributarie restano ancora fuori rotta”**: Dagli errori nella registrazione di fatture a quelli commessi nelle comunicazioni al fisco, restano ancora molti gli ambiti in cui le penalità applicate o applicabili sono sproporzionate rispetto all'effettiva entità della violazione. Un aspetto su cui la legge 23/2014, art.8 ha indicato il percorso di una revisione proprio nel segno della proporzionalità. Una revisione che si avvicina nei decreti attuativi allo studio e attesi a breve. (*vedere schema: Il quadro attuale*).

**“Nuovi minimi anche per l’Inps”**: Con la circolare n.29 di ieri, l’Inps chiarisce le modalità di opzione per il **regime contributivo agevolato** riservato ai soggetti che adotteranno il nuovo **regime fiscale forfettario** introdotto dalla legge di stabilità 2015. L’accesso a tale regime avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Inps.

- Per i soggetti già esercenti attività alla data del 1° gennaio 2015, che hanno l’onere di compilare il modello telematico entro il 28 febbraio dell’anno in cui intendono usufruire del regime agevolato, ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato slitta all’anno successivo, purché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge, previa presentazione della domanda;
- Per i soggetti che intraprendono una nuova attività di impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, che presentano apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale, ove la dichiarazione pervenga all’istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infrannuale, ai fini della richiesta di versamento al richiedente sarà immediatamente applicata la tariffazione agevolata; se la dichiarazione di adesione pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

La contribuzione dovuta alla gestione artigiani e commercianti in base alla legge 190/2014, avviene in percentuale rispetto al reddito forfettario senza applicazione del livello minimo previsto dall’art.11, comma 3 della legge 233/1990. A seguito dell’opzione il contribuente non è obbligato a versare la quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

**“Il compenso garanzia di indipendenza del collegio sindacale”**: Con la sentenza 22761/2014 la Cassazione chiarisce che l’incarico di componente del collegio sindacale può essere svolto solo a titolo oneroso. La corresponsione di un compenso consente all’organo collegiale di svolgere le funzioni professionali in maniera rigorosa e in piena autonomia, a tutela della stessa società, dei soci e dei terzi.

Per l'incarico di sindaco, senza la funzione di revisione legale, l'art.29 del Dm 140 prevede il compenso annuo di ciascun sindaco sia determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- Fino a 5 milioni di euro di importo complessivo, il compenso può variare da 6mila e 8mila euro;
- Oltre i 5 milioni e fino a 100 milioni, l'ulteriore compenso è calcolato sull'eccedenza come percentuale dallo 0,0009 allo 0,010%;
- Oltre i 100 milioni e fino a 300 milioni, l'ulteriore compenso è calcolato sull'eccedenza come percentuale variabile dallo 0,0006 allo 0,0009%;
- Oltre i 300 milioni e fino a 800 milioni l'ulteriore compenso è calcolato sull'eccedenza come percentuale variabile dallo 0,0005 allo 0,0006
- Oltre gli 800 milioni per ogni 100 milioni in più spetta una maggiorazione dai 7.500 euro a 10mila euro.

Napoli 11.02.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli            ROMA

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)